

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1030

**Cont. 444/13/SH. Consiglio di Stato-. Regione Puglia c/ Casa di Cura V.V. Proposizione appello avverso sentenza n. 142/2016. Ratifica incarico difensivo, Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso iscritto al n. di registro generale 970/2013, conseguente alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente integrato da motivi aggiunti, la Casa di Cura V.V. ha impugnato la Determina Dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia n. 132 del 15.5.2014, nonché gli ulteriori atti meglio specificati nel ricorso. Con i citati provvedimenti regionali è stato tra l'altro disposto, e successivamente confermato, il disaccreditamento di n. 7 posti letto nella disciplina di "Pichiatria", con conseguente riduzione dei relativi posti letto complessivi, dagli originari 23 agli attuali 16, nonché sono stati variamente riqualificati i p.l. accreditati nella disciplina "terapia intensiva per gravi cerebrolesioni acquisite".
- A seguito dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica comunicata all'Avvocatura regionale, la Regione Puglia, giusta DGR n. 1747 del 18.9.2013, si è costituita nel prefato giudizio per chiedere il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
- Il Collegio della I Sezione del TAR Puglia, con la sentenza resa il 10.2.2016, in accoglimento dell'avversa domanda ha disposto l'annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse della Società ricorrente, e condannato, altresì, la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
- La Sezione competente, con nota del 26.2.2016 agli atti del fascicolo d'ufficio, ha rappresentato all'Avvocatura regionale l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza n. 142/2016 per le ragioni ivi indicate.
- All'uopo, si rileva che l'incarico affidato all'Avv. Filippo Panizzolo, afferente al Cont. n. 484/16/LN, per resistere alla domanda di annullamento proposta dalla Casa di Cura V.V. nel giudizio pendente dinanzi al TAR Puglia n. 623/2016 è strettamente connesso con quello ad affidarsi per impugnare la sentenza resa dal TAR Puglia, Bari, n. 142/2016 R.G. 970/2013, in quanto entrambi i giudizi hanno ad oggetto le medesime questioni giuridiche che la ricorrente ha rivolto, con autonomi giudizi, sulle diverse delibere di G.R. con le quali l'Amministrazione regionale ha definito nel tempo il riordino della rete ospedaliera.
- Consultato il Professionista, questi ha, peraltro, rappresentato la disponibilità a ridurre il proprio compenso applicando criteri di quantificazione di maggior favore per l'Amministrazione.
- In ragione di quanto innanzi esposto, il Presidente della G.R. con provvedimento del 17.6.2016, ha rilasciato mandato difensivo per ragioni di urgenza, salvo ratifica della G.R., all'Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno, per proporre gravame avverso la sentenza n. 142/2016.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dalla L.R n. 18/2006 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 6.344,00, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: indeterminabile –giudizio di particolare interesse; Settore di Spesa: Sanità)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.344,00, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; TITOLO: 1; MACROAGGREGATO: 3.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.903,20, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, quindi, di autorizzare la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 142/2016 resa dal TAR Puglia –Bari-(R.G. n. 970/2013) e di conferire il mandato difensivo all'Avv. Filippo Panizzolo, legale esterno, alle condizioni economiche indicate nella Sezione "Copertura Finanziaria",
- 3) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano